

Messaggio

numero

7671 R

data

17 ottobre 2019

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**della Commissione ambiente, territorio ed energia
sul messaggio 19 giugno 2019 concernente la possibilità di
finanziamento di provvedimenti edilizi e installazioni volti a conseguire
obiettivi ecologici: modifica dell'articolo 6 della Legge sull'agricoltura
del 3 dicembre 2002**

COMPENDIO

Il Consiglio di Stato col messaggio n. 7671 propone di adeguare la Legge cantonale sull'agricoltura così da poter applicare una normativa federale di politica agricola finalizzata alla concessione di contributi federali e cantonali a fondo perso per provvedimenti edilizi tesi a diminuire l'emissione di ammoniaca nelle stalle e ad assicurare il riempimento e il lavaggio delle irroratrici di prodotti fitosanitari evitando la contaminazione dell'ambiente. La Commissione ambiente, territorio ed energia condivide la proposta con la convinzione che la promozione di tali interventi edilizi va a favore di una migliore tutela dell'ambiente e consente al settore agricolo di meglio rispondere a criteri di sostenibilità. La Commissione raccomanda al Gran Consiglio di accogliere senza riserve la modifica di legge. Inoltre, suggerisce al Cantone di accompagnare coloro che intendono realizzare piazze di riempimento e lavaggio delle irroratrici favorendo un utilizzo di dette strutture anche da parte di altri interessati. Infine, la Commissione auspica un attento esame delle future periodiche riforme di politica agricola federale così da poter adeguare prontamente la legislazione cantonale.

1. INTRODUZIONE

La politica agricola in Svizzera è disciplinata a livello federale ed è un processo in continua evoluzione. L'applicazione è in parte delegata ai Cantoni. Il Canton Ticino è dotato della Legge cantonale sull'agricoltura (LAgr) e del relativo Regolamento che, fra l'altro, permettono appunto di applicare la Legge federale sull'agricoltura (LAgr) e le relative Ordinanze. Fra le misure di politica agricola previste dalla Confederazione vi sono pure contributi a favore di miglioramenti strutturali nell'agricoltura. In genere questi contributi vengono concessi se anche il Cantone sostiene finanziariamente i provvedimenti edilizi, stanziando un contributo pari a quello concesso con base legale federale. Il Consiglio di Stato propone di adeguare l'art. 6 della Legge cantonale dell'agricoltura così da permettere di applicare una normativa modificata il 18 ottobre 2017 ed entrata in vigore a livello federale il 1. gennaio 2018. Tale normativa permette di sostenere provvedimenti edilizi tesi a ridurre le emissioni di ammoniaca nelle stalle e ad assicurare il lavaggio delle irroratrici di prodotti fitosanitari evitando la contaminazione dell'ambiente.

2. COMPLETEZZA ED ESAUSTIVITÀ DEL MESSAGGIO

Il Messaggio del Consiglio di Stato illustra con dovizia di particolari la modifica della Legge cantonale sull'agricoltura che propone di adottare. Lo fa partendo dalla base legale federale rappresentata in questo caso dall'Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali (artt. 18 e 19) che stabilisce in generale la possibilità di concedere contributi a favore di provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici, fissando anche l'importo del contributo (al massimo il 25% dei costi riconosciuti per un tetto massimo di contributo per azienda di 50 mila franchi). Come spesso accade, per permettere una migliore reattività della base legale alle mutate esigenze, i dettagli del contributo sono stabiliti da un'apposita Ordinanza dell'Ufficio Federale dell'agricoltura. In concreto tali dettagli sono contenuti nell'Allegato 4 numero VI di tale Ordinanza. Il messaggio riporta integralmente il testo relativo ai due provvedimenti attualmente finanziabili con base legale federale a condizione che il Cantone ugualmente li sostenga finanziariamente. Si tratta di superfici di camminamento con pendenza trasversale e di mangiatoie rialzate (con obiettivo di ridurre le emissioni di ammoniaca) e di aree di riempimento e piazzale lavaggio di irroratrici e nebulizzatori (con l'obiettivo di evitare immissioni puntuali di prodotti fitosanitari). Il Messaggio risulta chiaro e illustra le misure sovvenzionabili anche con immagini riprese dal Documento « Conçevor son air de remplissage/lavage de pulvérisateurs et son système de traitement des effluents phytosanitaires » e dal Documento « Aires de circulation non perforées avec pente et rigole de collecte d'urine ». Ne descrive inoltre le caratteristiche tecniche, costruttive e operative. Infine il Messaggio propone una stima dei costi per il Cantone nell'arco temporale di 20 anni quantificando l'importo in CHF 350'000.--, ovvero CHF 100'000.-- per le aree di riempimento e lavaggio delle irroratrici e CHF 250'000.-- per gli interventi edilizi nelle stalle finalizzati alla riduzione di ammoniaca. Per dare un quadro più completo abbiamo comunque potuto appurare presso la Sezione dell'agricoltura che in Ticino le irroratrici e i turbo diffusori professionali soggetti al controllo periodico obbligatorio sono presenti in 33 unità (irroratrici), rispettivamente 105 unità (turbo diffusori). Inoltre, secondo una stima della Commissione il numero di piccole irroratrici e nebulizzatori manuali è stimato in oltre 3 mila unità.

3. COSA DICONO LE NORMATIVE FEDERALI IN MATERIA

3.1 Prodotti fitosanitari

L'utilizzo di prodotti fitosanitari sottostà direttamente e indirettamente a numerose disposizioni legali. Di seguito ne viene proposto un elenco:

Legge federale sulla protezione dell'ambiente LPAmb

Art. 28 Le sostanze possono essere utilizzate soltanto in modo che esse, i loro derivati o i loro rifiuti non possano mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo.

Legge federale sulla protezione delle acque LPAc

Art. 1 Scopo della presente legge è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e in particolare di: a. preservare la salute dell'uomo, degli animali e delle piante; b. garantire l'approvvigionamento e promuovere un uso parsimonioso dell'acqua potabile ed industriale; c. conservare i biotopi naturali per la fauna e la flora indigene; d. conservare le acque ittiche; e. salvaguardare le acque come elementi del paesaggio; f. garantire l'irrigazione agricola; g. permettere l'uso delle acque a scopo di svago e di ristoro; h. garantire la funzione naturale del ciclo idrologico.

Art. 3 Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.

Art. 6 È vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinare.

- Art. 7 Le acque di scarico inquinate devono essere trattate. Possono essere immesse o lasciate infiltrare nelle acque solo con il permesso dell'autorità cantonale.
- Art. 12/2 Per le acque di scarico non idonee ad essere trattate in una stazione centrale di depurazione, l'autorità cantonale prescrive altri metodi appropriati di eliminazione

Ordinanza federale sulla protezione delle acque OPAc

- Art. 8 È vietato lasciar infiltrare acque di scarico inquinate.
- Art. 10 È vietato: a. smaltire rifiuti solidi e liquidi insieme alle acque di scarico, salvo che ciò sia opportuno per il trattamento di quest'ultime; b. evacuare sostanze contrariamente alle avvertenze del fabbricante apposte sull'etichetta o contenute nelle istruzioni per l'uso.

Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim)

- Art. 56 Le sostanze e i preparati possono essere immessi direttamente nell'ambiente soltanto nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo. A tal fine occorre: a. usare apparecchi che consentano un impiego tecnicamente appropriato e specifico; b. adottare provvedimenti per evitare nel limite del possibile che le sostanze e i preparati giungano nelle zone limitrofe o nelle acque.

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim)

- Allegato 2.5, Cifra 2 L'utilizzatore deve consegnare i prodotti fitosanitari che non può più impiegare o che vuole smaltire a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta appositamente designato.

Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)

Allegato 1: Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER): Selezione utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari

- 6.1.1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni civili da un servizio riconosciuto.
- 6.1.2 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate con un serbatoio d'acqua. La pulizia delle irroratrici avviene con un sistema automatico di pulizia interna. La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo.

3.2 Emissioni di ammoniaca nell'aria

In aggiunta alle basi legali menzionate per i prodotti fitosanitari, vi sono specifiche normative legate alle emissioni di ammoniaca nell'aria. Un quadro esaustivo è offerto dalla pubblicazione "Costruzioni rurali e protezione dell'ambiente". In riferimento alla protezione dell'aria, tale pubblicazione illustra nell'Allegato B2 la normativa federale in materia e le misure di riduzione delle emissioni derivanti per gli impianti nuovi ed esistenti nelle aziende agricole. Le misure descritte corrispondono allo stato della tecnica e devono pertanto essere applicate, se ritenute economicamente sostenibili. Infatti, anche per l'agricoltura vige il principio di protezione in due fasi contro le immissioni iscritto nel diritto ambientale. Onde evitare l'inquinamento atmosferico, indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (art. 11 cpv. 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente; LPAmb; RS 814.01). In una seconda fase, le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 LPAmb). In questa seconda fase, la protezione dell'uomo e dell'ambiente circostante prevale sulle considerazioni economiche.

3.3 Brevi conclusioni

Le varie normative di legge elencate mostrano come l'impiego di prodotti fitosanitari e il trattamento dei residui sono regolamentati in modo molto severo e che di conseguenza è opportuno procedere con la loro manipolazione nel miglior modo possibile anche avvalendosi per esempio di infrastrutture adeguate come quelle che si vogliono incentivare con la presente modifica di legge. Le normative mostrano che anche per le emissioni di ammoniaca è nell'interesse dell'agricoltura cercare di prevenirle con accorgimenti infrastrutturali quali quelli che la modifica di legge prevede di incentivare. Ciò permetterebbe di rimanere nella prima fase del principio di protezione contro le immissioni atmosferiche nocive, evitando la seconda fase con misure maggiormente inasprite.

4. OPPORTUNITÀ DELLA MODIFICA DI LEGGE

Alla luce delle varie normative in materia e nell'ottica di permettere all'agricoltura di meglio rispondere a criteri di sostenibilità e di anticipare possibili ulteriori sviluppi nella politica agricola, la Commissione ritiene che la modifica di legge proposta sia estremamente opportuna. Oggi, sul settore agricolo incombono sfide molto impegnative. L'opinione pubblica sta prendendo viepiù coscienza della necessità di meglio tutelare l'ambiente a più livelli. La pressione in questo ambito sui settori produttivi e dunque anche sull'agricoltura sta crescendo. La sfida climatica impone scelte e misure concrete per esempio anche per quello che concerne le emissioni di ammoniaca, mentre a livello federale sono in attesa di essere votate due iniziative popolari concernenti l'uso di fitofarmaci in agricoltura. Si tratta dell'Iniziativa "Acqua potabile pulita e cibo sano - No alle sovvenzioni per l'impiego di pesticidi e l'uso profilattico di antibiotici (Iniziativa sull'acqua potabile)" e dell'Iniziativa "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici". Inoltre, nel corso del 2019, l'Associazione svizzera dei chimici cantonali ha promosso una campagna di analisi per evidenziare la presenza di residui di prodotti fitosanitari nell'acqua potabile. I risultati hanno fra l'altro evidenziato la presenza di alcuni metaboliti derivanti da prodotti fitosanitari in una concentrazione superiore al limite consentito in 12 campioni (di cui uno in Ticino) su 296 analizzati. La modifica di legge proposta dal Consiglio di Stato rappresenta una possibile intelligente risposta a queste sfide poiché permette di incentivare provvedimenti infrastrutturali in grado di contenere le emissioni di ammoniaca e di evitare l'immissione incontrollata di prodotti fitosanitari nell'ambiente durante le operazioni di preparazione di detti prodotti e durante il lavaggio delle irroratrici. Oggi, non esiste ancora l'obbligo di realizzare i provvedimenti edilizi oggetto del messaggio, nonostante le numerosi disposizioni legali in materia. Tuttavia, visti i rapidi mutamenti della politica agricola, non è escluso che in futuro la Confederazione possa introdurre specifici requisiti ambientali per l'ottenimento dei pagamenti diretti più restrittivi rispetto agli attuali. In particolare, l'Ufficio federale dell'agricoltura ha già ventilato la possibilità di introdurre nuove condizioni per escludere o ridurre al minimo le fonti puntuali di inquinamento delle acque di falda come ad esempio l'obbligo di usufruire di piazze di riempimento e di lavaggio appositamente attrezzate. E questa tendenza a maggior ragione giustificherebbe l'adozione della modifica di legge proposta dal messaggio.

5. ALTRI ASPETTI

5.1 Il Cantone accompagni coloro che intendono realizzare piazze per il riempimento e il lavaggio di irroratrici favorendo un loro uso comune

Le sfide in ambito di uso corretto di prodotti fitosanitari e la necessità di ridurre i costi degli impianti di lavaggio per irroratrici e nebulizzatori, come evidenziato a pagina 4 del

messaggio (ultima frase), impongono una riflessione da parte del Cantone sull'opportunità di accompagnare coloro che intendono realizzare piazze di riempimento e lavaggio così che possa essere favorito un loro uso comune anche da parte di altri interessati. Nella realizzazione di questi impianti si tenga pure conto della continua evoluzione della tecnica sia per impianti fissi sia per impianti mobili, ormai presenti sul mercato. In questo contesto potrebbe essere utile intensificare le collaborazioni fra le associazioni di categoria, la Sezione dell'agricoltura (DFE) e la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (DT).

5.2 Tempistica della modifica di legge

Analizzando il messaggio, la Commissione ambiente, territorio ed energia ha constatato che la Confederazione ha elaborato la base legale federale per questo tipo di incentivi già nel febbraio 2017 avviando la relativa consultazione nell'ambito di un corposo pacchetto di 16 ordinanze agricole. La modifica federale è poi stata approvata nell'ottobre 2017 ed è entrata in vigore il 1. gennaio 2018. Si è potuto appurare che vari Cantoni hanno reagito immediatamente offrendo le basi legali per applicare le nuove disposizioni federali (p.es.: Canton Berna con direttive del marzo 2017; Canton Vallese con progetto del 2017 di miglioramento della qualità delle acque della Lienne; Canton Zurigo con base legale dal 2018; Canton Argovia con base legale dal 2018; eccetera). La Commissione auspica che anche per le future ricorrenti riforme di politica agricola federale il Consiglio di Stato analizzi le modifiche di legge federali ritenute interessanti per il nostro Cantone e proponga i relativi adeguamenti legislativi su scala cantonale.

6. CONCLUSIONI

La sfida ambientale rende necessaria la ricerca di risposte intelligenti e attuabili anche da parte del settore agricolo. La modifica di legge proposta favorisce provvedimenti edilizi in agricoltura che vanno a favore di una migliore tutela dell'ambiente e consente dunque al settore agricolo di meglio rispondere a criteri di sostenibilità. La Commissione è convinta che la modifica permetterà di fare un positivo passo in avanti al settore agricolo e si raccomanda dunque al Gran Consiglio di accettarla unitamente agli spunti scaturiti dal presente rapporto.

Pertanto, sulla base delle considerazioni esposte, si invita il Gran Consiglio ad approvare il presente rapporto unitamente al disegno di modifica della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (nuovo art. 6 lett. v) annesso messaggio n. 7671 del 19 giugno 2019.

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia:

Giovanni Berardi, relatore

Alberti (con riserva) - Badasci (con riserva) -

Bang - Battaglioni - Buri - Cedraschi (con riserva) -

Gaffuri - Genini (con riserva) - Pinoja -

Schnellmann (con riserva) - Schoenenberger -

Storni - Terraneo - Tonini

Letteratura online:

- [Legge federale sull'agricoltura \(LAgr\)](#)
- [Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali \(OMSt\)](#)
- [Documento « Costruzioni rurali e protezione dell'ambiente »](#)
- [Documento « Favoriser l'évacuation rapide de l'urine dans les stabulations bovines »](#)
- [Documento « Aire de circulation non perforées avec pente et rigole de collecte d'urine »](#)
- [Documento « Riempiere e lavare correttamente le irroratrici - come procedere ? »](#)
- [Documento « Concevoir son air de remplissage/lavage de pulvérisateurs et son système de traitement des effluents phytosanitaires »](#)
- [Documento « Projet d'amélioration de la qualité des eaux de la Lienne »](#)
- [Documento « Produits phytosanitaires dans l'eau potable » \(Rapporto dei chimici cantonali sulla campagna 2019\)](#)
- [Documento « Comunicato stampa dei chimici cantonali sulla campagna 2019»](#)